

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317 - L.R. 8. marzo 2007 n°2

**REGOLAMENTO DI UTENZA
DELLA FOGNATURA CONSORTILE
DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
MAGLIE/MELPIGNANO E NEL
P.I.P. DI MAGLIE**

INDICE

Premessa

ART. 1 Oggetto del Regolamento

ART. 2 Definizione e Classificazione degli scarichi

ART. 3 Titolarità del servizio

ART. 4 Allacciamenti

ART. 5 Autorizzazioni allo scarico

ART. 6 Competenze del Consorzio

ART. 7 Obblighi delle Aziende

ART. 8 Opere di allacciamento e spese

ART. 9 Apparecchi di misura

ART.10 Scarico di acque bianche

ART.11 Condizione di ammissibilità degli scarichi

ART.12 Impianti di pretrattamento

ART.13 Rilascio e validità dell'autorizzazione allo scarico

ART.14 Revoca dell'autorizzazione allo scarico

ART.15 Controlli quantitativi e qualitativi degli scarichi

ART.16 Accertamenti e controlli

ART.17 Costo del Servizio

Disposizione transitoria

Allegato 1 – Limiti di emissione per lo scarico in fognatura

Allegato 2 – Limiti di emissione per unità di prodotto per specifici cicli produttivi

Allegato 3 – *Modello 1 "Domanda di autorizzazione allo scarico e scheda tecnica SCT/1"*

PREMESSA

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ha innovato la disciplina in materia di tutela delle acque prefiggendosi, tra gli altri, obiettivi di qualità dei corpi idrici, di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, stabilendo limiti di emissione e nuovi criteri di ammissibilità degli scarichi e prevedendo una serie di obblighi.

Si rende pertanto necessaria la stesura di un nuovo regolamento che, alla luce delle recenti disposizioni legislative, disciplini i rapporti tra il Consorzio ASI di Lecce, Ente proprietario del collettore fognante e le Aziende che insistono nell'agglomerato industriale Maglie/Melpignano e nel P.I.P. Di Maglie, allacciate al suddetto collettore.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei servizi di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque di scarico industriali provenienti dagli insediamenti produttivi allocati lungo l'asse del collettore di proprietà del Consorzio ASI di Lecce. Disciplina altresì il funzionamento dei medesimi servizi relativi agli scarichi di acque urbane provenienti dal Comune di Maglie e dal Comune di Melpignano (regolamentate da apposita convenzione) nonché degli scarichi di acque reflue domestiche prodotte da civili abitazioni allacciate al collettore consortile.

Chiunque risulti allacciato alla rete fognaria consortile, ovvero inoltri domanda di allacciamento tenuto all'osservanza del presente Regolamento, di cui dovrà restituire copia sottoscritta al Consorzio, impegnandosi ad osservarlo in ogni parte.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

ART. 2 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n. 152, si definiscono:

- **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche;
- **“acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- **“acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- **“scarico”**: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **“stabilimento industriale”**: o, semplicemente **“stabilimento”** qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- **“valori limiti di emissione”**: limiti di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in peso per unità di tempo.

ART. 3

TITOLARITA' DEL SERVIZIO

Il Consorzio, Ente proprietario del collettore fognante e dell'impianto di depurazione, al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque e di ottemperare agli obblighi di legge, stabilisce i principi ai quali deve essere uniformata la fornitura del servizio di fognatura ed i rapporti con le Aziende allacciate alla rete.

ART. 4

ALLACCIAMENTI

Ogni soggetto interessato all'allacciamento deve presentare al Consorzio apposita domanda ed allegare la documentazione richiesta di seguito specificata.

Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:

- la regione sociale, il codice fiscale, la sede legale e/o operativa della unità produttiva per la quale viene avanzata domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- generalità del legale rappresentante della Ditta;
- gli estremi catastali dell'area in cui insiste l'unità produttiva;
- il numero di addetti impiegati e gli eventuali turni di lavorazione;
- indicazione dei consumi mensili e annuali d'acqua distinti per origine e impiego.

Alla domanda devono essere allegati:

1) Il progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'unità produttiva in scala non inferiore a scala 1:500 riportante:

- a) i percorsi delle reti di fognatura per gli scarichi di processo e dei servizi di cui si chiede l'allacciamento;
- b) i percorsi interni della rete di fognatura pluviale se esistente;
- c) diametro delle tubazioni;
- d) le camerette di ispezione, manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- e) il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura consortile;
- f) il percorso delle tubazioni di acquedotto.

2) Piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti:

- a) descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'Azienda, con indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
- b) stima teorica delle caratteristiche quantitative e qualitative dei reflui prodotti dalle diverse lavorazioni;
- c) l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
- d) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento dei fanghi di risulta;

- e) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- f) calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.

Gli elaboratori progettuali devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato.

La suddetta documentazione ha validità di richiesta di autorizzazione allo scarico.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 prevede:

- 1) che tutti gli scarichi debbano essere preventivamente autorizzati;
- 2) che ove tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per lo scarico in comune delle acque reflue, l'autorizzazione sia rilasciata in capo allo stesso, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione.

Le attività produttive già allacciate alla fognatura dovranno regolamentare la propria posizione nei confronti del Consorzio mediante compilazione, sottoscrizione ed invio dell'apposito "modello 1" (Allegato 3 del presente Regolamento).

Ciascun rapporto in essere, ad ogni titolo, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 6 COMPETENZE DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha facoltà di:

- 1) richiedere, se necessario e al fine dell'accoglimento delle domande di cui all'art. 4 e all'art. 5 del presente Regolamento, modifiche o particolari prescrizioni tecniche nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4 e nei successivi artt. 9, 11 e 12;
- 2) stabilire, in base alla normativa vigente, le condizioni di accettabilità degli scarichi nella rete fognaria consortile;
- 3) compiere, per mezzo di proprio personale tecnico, ispezioni, prelievi e controlli sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi immessi nei collettori consortili utilizzando a questo scopo i pozzetti d'ispezione appositamente costruiti;
- 4) stabilire, con apposita delibera del C.d.A., i costi che le Aziende consorziate dovranno sostenere per l'istruttoria delle pratiche di allacciamento e di attivazione di un nuovo scarico, per i canoni di fognatura e nonché per i controlli.

ART. 7 OBBLIGHI DELLE AZIENDE

Le unità produttive allacciate al collettore fognante consortile hanno l'obbligo di:

- 1) presentare al Consorzio domanda di autorizzazione allo scarico secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento;
- 2) sottoscrivere il presente Regolamento di utenza della fognatura;
- 3) eseguire, con cadenza annuale, sui reflui scaricati analisi chimiche da inviare al Consorzio, per la verifica del rispetto dei parametri di legge;

- 4) dotarsi nei termini e secondo le modalità previste dal Consorzio di un misuratore di portata per la valutazione della quantità dei reflui scaricati;
- 5) corrispondere nei termini e secondo le modalità previste dal Consorzio il canone dovuto per il servizio di fognatura e depurazione.

ART. 8 OPERE DI ALLACCIAMENTO E SPESE

Le opere di allacciamento alla rete fognaria consortile interne alla proprietà delle singole unità produttive sono realizzate a cura e spesa delle stesse; i titolari potranno realizzarle con proprie maestranze nel rispetto dei criteri tecnici e delle direttive impartite dal Consorzio.

Le opere di allacciamento esterne alla proprietà delle singole unità produttive, compresa la costruzione del pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella rete fognante consortile, sono di esclusiva competenza del Consorzio che per la loro realizzazione opererà a mezzo di maestranze opportunamente autorizzate. Le spese delle opere di allacciamento esterne saranno a carico delle unità produttive e dovranno essere corrisposte in via anticipata al Consorzio. Le condotte di allacciamento esterne alle unità produttive, pur se costruite con spese a carico delle stesse, rimarranno di proprietà del Consorzio mentre all'utente spetterà il diritto di uso.

ART. 9 APPARECCHI DI MISURA

Il Consorzio provvederà alla taratura e al sigillo dell'ideale misuratore di portata installato in corrispondenza del pozzetto di ispezione di ogni singola attività produttiva necessario alla valutazione quantitativa dei reflui scaricati.

Nel caso l'Azienda dovesse risultare temporaneamente sprovvista di misuratore di portata spetterà al Consorzio stabilire, insindacabilmente, il sistema alternativo da adottare nelle singole situazioni. Nel caso sia adottato il sistema a semplice contatore o altro sistema di misurazione continua, intermittente, diretta o indiretta, i rilievi o le determinazioni saranno effettuate con periodicità da stabilire di comune accordo fra le parti a spesa dell'utente e sotto il controllo degli organi Tecnici del Consorzio, mentre sarà compilato di volta in volta un verbale di rilevamento.

ART. 10 SCARICO DI ACQUE BIANCHE

E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue industriali e/o domestiche per l'immissione delle acque meteoriche nella fognatura.

E' fatto divieto di immettere nelle reti pluviali acque di natura diversa da quelle meteoriche.

ART. 11 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEGLI SCARICHI

Lo scarico dei reflui industriali nella fognatura consortile è in ogni caso subordinato:

- 1) al rispetto dei limiti di emissione degli scarichi in fognatura stabiliti dal D.Lgs. n.152/06 all'Allegato 5 Tabella 3 (Allegato 1 del presente Regolamento);
- 2) al rispetto, nel caso particolari cicli produttivi dei limiti fissati dalla Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 (Allegato 2 del presente Regolamento);

- 3) alla disposizione, da parte dell'unità produttiva, di realizzare idonei impianti di pretrattamento atti ad ottenere le condizioni di cui al punto 1) nel caso in cui i reflui prodotti abbiano valori parametrici superiori a quelli previsti dal presente regolamento.

Per le acque di processo di cui al punto 2) il Consorzio può richiedere la separazione di scarichi parziali (contenenti sostanze di cui all'Allegato 2) da quello generale e, se necessario, che il loro trattamento avvenga secondo la disciplina dei reflui ai sensi del D.Lgs. n. 11/97 e succ. mod..

Lo scarico dei reflui domestici nella fognatura consortile è subordinato alla presentazione al Consorzio, da parte del titolare dello scarico, di domanda di allacciamento.

ART. 12 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Qualora gli scarichi derivanti da una attività produttiva eccedono i limiti di emissione previsti dall'art. 11 del presente Regolamento, essi dovranno essere opportunamente trattati fino al raggiungimento dei limiti consentiti dalla legge per lo scarico in fognatura.

Gli impianti di pretrattamento o di depurazione, a servizio dell'attività produttiva, saranno realizzati e gestiti a cura esclusiva degli interessati e dovranno risultare conformi al progetto allegato alla domanda prevista nell'art. 4 del presente Regolamento. In caso di modifica al progetto originario, l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Consorzio.

Gli Organi Tecnici del Consorzio provvederanno alla sigillatura della saracinesca di intercettazione della condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Il Consorzio si riserva il diritto di ispezionare l'impianto allo scopo di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni dettate in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico

ART. 13 RILASCIO E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda purché questa sia conforme a quanto richiesto nell'art. 4 e nell'art. 5 del presente Regolamento.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al legale rappresentante dell'attività produttiva.

Ogni singola impresa benché allocata nello stesso stabilimento deve essere munita di un proprio autonomo scarico; ogni mutamento relativo all'attività esercitata, alla titolarità dell'impresa dovrà essere tempestivamente comunicata al Consorzio e da questo autorizzata.

L'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 e 125 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. ed ha validità di 4 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata un anno prima della scadenza presentando apposita domanda al Consorzio (Allegato 3 del presente Regolamento).

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione chi intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

ART. 14 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il Consorzio può revocare l'autorizzazione allo scarico già in atto e non consentirne il rinnovo in ogni caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 ed in particolare per:

- a) il mancato rispetto dei limiti di emissione degli scarichi in fognatura;

- b) la non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate dal Consorzio anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- c) l'inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento;
- d) la modifica della natura e della qualità dello scarico rispetto a quanto dichiarato;
- e) la manomissione delle apparecchiature misurazione e controllo dello scarico;
- f) il mancato versamento degli oneri derivanti dal servizio.

Qualora, in seguito a controlli sugli scarichi, vengano accertate situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente il Consorzio provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare le situazioni riscontrate. In caso di mancato adempimento, nel termine indicato nella diffida, l'autorizzazione allo scarico è revocata de iure fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, provocati al Consorzio.

ART. 15 CONTROLLI QUALITATIVI QUANTITATIVI DEGLI SCARICHI

I titolari delle attività produttive insediate nell'agglomerato industriale hanno l'obbligo di consentire l'accesso in azienda al personale incaricato del Consorzio per effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori di limite di emissione degli scarichi e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o successivamente emanate. I campionamenti delle acque di scarico sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.

Il personale incaricato al controllo può verificare le condizioni che danno origine alla formazione degli scarichi e verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dall'utente in fase di richiesta di autorizzazione.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali prende origine lo scarico.

ART. 16 ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, eventuali sopralluoghi e controlli sono a carico delle imprese e saranno determinate con apposita delibera del C.di A.del Consorzio.

ART. 17 COSTO DEL SERVIZIO

Ogni impresa è obbligata al pagamento di un canone annuo fisso di fognatura per ogni allacciamento al collettore fognante, nonché al pagamento di una tariffa di depurazione calcolata in base al volume di reflui scaricato e rilevato a mezzo dei misuratori di portata (art. 9).

Il canone di fognatura e la tariffa di depurazione relativi agli scarichi industriali e a quelli domestici saranno determinati con apposita delibera del C.di A. del Consorzio.

**LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
CONSORTILE**

Gli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura consortile devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella presente tabella in conformità di quanto stabilito dalla Tabella 3 Alleg.5 del D.lgs.152/99.

I limiti indicati sono riferibili ad un campione medio prelevato nell'arco delle 3 ore. Gli organi preposti al controllo, al fine di verificare le fasi più significative del ciclo produttivo, possono effettuare il campionamento su un periodo di tempo più lungo.

| | PARAMETRO | Unità di misura | Valori di emissione |
|----|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | pH | | 5,5-9,5 |
| 2 | Temperatura | °C | |
| 3 | Colore | | Non percettibile con diluizione 1:40 |
| 4 | Odore | | Non deve essere causa di molestie |
| 5 | Materiali grossolani | | Assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali | mg/2 | ≤ 200 |
| 7 | BOD ₅ | mg/2 | ≤ 250 |
| 8 | COD | mg/2 | ≤ 500 |
| 9 | Alluminio | mg/2 | ≤ 2,0 |
| 10 | Arsenico | mg/2 | ≤ 0,5 |
| 11 | Bario | mg/2 | -- |
| 12 | Boro | mg/2 | ≤ 0,4 |
| 13 | Cadmio | mg/2 | ≤ 0,02 |
| 14 | Cromo totale | mg/2 | ≤ 0,4 |
| 15 | Cromo IV | mg/2 | ≤ 0,02 |
| 16 | Ferro | mg/2 | ≤ 0,4 |
| 17 | Manganese | mg/2 | ≤ 0,4 |
| 18 | Mercurio | mg/2 | ≤ 0,005 |
| 19 | Nichel | mg/2 | ≤ 0,4 |
| 20 | Piombo | mg/2 | ≤ 0,3 |
| 21 | Rame | mg/2 | ≤ 0,4 |
| 22 | Selenio | mg/2 | ≤ 0,03 |
| 23 | Stagno | mg/2 | -- |
| 24 | Zinco | mg/2 | ≤ 1,0 |
| 25 | Cianuri totali (come CN) | mg/2 | ≤ 1,0 |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/2 | ≤ 0,3 |
| 27 | Solfuri (come S) | mg/2 | ≤ 2 |
| 28 | Solfuri (come SO ₂) | mg/2 | ≤ 2 |
| 29 | Solfuri (come SO ₃) | mg/2 | ≤ 1000 |
| 30 | Cloruri | mg/2 | ≤ 1200 |
| 31 | Fluoruri | mg/2 | ≤ 12 |
| 32 | Fosforo totale (come P) | mg/2 | ≤ 10 |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) | mg/2 | ≤ 30 |
| 34 | Azoto nitroso (come N) | mg/2 | ≤ 0,6 |
| 35 | Azoto nitrico (come N) | mg/2 | ≤ 30 |
| 36 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/2 | ≤ 40 |
| 37 | Idrocarburi totali | mg/2 | ≤ 10 |
| 38 | Fenoli | mg/2 | ≤ 1 |
| 39 | Aldeidi | mg/2 | ≤ 2 |
| 40 | Solventi organici aromatici | mg/2 | ≤ 0,4 |
| 41 | Solventi organici azotati | mg/2 | ≤ 0,2 |
| 42 | Tensiattivi totali | mg/2 | ≤ 4 |
| 43 | Pesticidi fosforati | mg/2 | ≤ 0,10 |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: | mg/2 | ≤ 0,05 |
| 45 | Aldrin | mg/2 | ≤ 0,01 |
| 46 | Dieldrin | mg/2 | ≤ 0,01 |
| 47 | endrin | mg/2 | ≤ 0,01 |
| 48 | isoldrin | mg/2 | ≤ 0,002 |

| | | | |
|----|---------------------------|------|---|
| 49 | Solventi clorurati | mg/2 | ≤ 2 |
| 50 | Escherichia coli | mg/2 | 5000 |
| 51 | Saggio di tossicità acuta | | Il campione non è accettabile quando dopo 24h il numero degli organismi immobili è ≥ del 80% del totale |

ALLEGATO 2

LIMITI DI EMISSIONE PER UNITA' DI PRODOTTO RIFERITI A SPECIFICI CICLI PRODUTTIVI

Per i cicli produttivi individuati nella tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/99 devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nella tabella di cui sopra allo scarico finale in fognatura.

| ETTORE PRODUTTIVO | Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione) | Media mensile | Media giornaliera |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Cadmio | | | |
| Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico. | | | |
| Fabbricazione dei componenti del cadmio. | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Produzione pigmenti. | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Fabbricazione di stabilizzanti. | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Fabbricazione di batterie primarie e secondarie. | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 1,5 | |
| Galvanologia. | g/Kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |
| Salamoia riciclata da applicare all'Hg presente negli affluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro. | g Hg/l di capacità di produzione di cloro, installata | 0,5 | |
| Salamoia riciclata da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale. | g Hg/l di capacità di produzione di cloro, installata | 1 | |
| Salamoia a perdere da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale. | g Hg/l di capacità di produzione di cloro, installata | 5 | |
| Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |
| Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro vinile | g/l capacità di produzione di CVM | 0,1 | |
| Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg altre produzioni | g/Kg mercurio trattato | 5 | |
| Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM | g/Kg al mese mercurio trattato | 0,7 | |
| Fabbricazione dei componenti organici ed inorganici del mercurio | g/Kg al mese mercurio trattato | 0,05 | |
| Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg | g/Kg al mese mercurio trattato | 0,03 | |
| Industrie dei metalli non ferrosi: | | | |
| - stabilimenti di recupero del mercurio | | | |
| - estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi | | | |
| Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio | | | |
| Esaclorocicloesano(HCH) | | | |
| Produzione HCH | g HCH/t HCH prodotto | 2 | |
| Estrazione lindano | g HCH/t HCH prodotto | 4 | |
| Produzione ed estrazione lindano | g HCH/t HCH prodotto | 5 | |
| DDT | | | |
| Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT | g/t sostanza prodotte, trattate o utilizzate valore mensile | 4 | S |
| Pentaclorofenolo (PCP) | | | |

| | | | |
|--|---|----|----|
| Produzione PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene | g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione | 25 | 50 |
| <i>Aldrin, dieldrin, endrin, isoldrin</i> | | | |
| Produzione e formulazione di Aldrin c/o dieldrin c/o endrin c/o isoldrin | g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione | 3 | 15 |
| Produzione e trattamento di HCB | g HCB/t di capacità di produzione di HCB | 10 | |